



# Comunicazione

Data 26 febbraio 2015

---

## Regola dei 95 franchi<sup>1</sup>

### Precisazione del concetto di «destinatario di fattura»

#### 1 Situazione iniziale

La cosiddetta regola dei 95 franchi è stata sviluppata dalla EICom nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) per consentire di valutare, in modo chiaro e semplice, i costi appropriati, incluso l'utile dei gestori di rete, nella distribuzione dell'energia ai consumatori finali in regime di servizio universale.

In base alle informazioni allora disponibili, si era potuto constatare che il valore mediano dei «costi amministrativi e di distribuzione, incluso l'utile» dei gestori di rete si aggirava a 74 franchi per destinatario di fattura. In considerazione dei primi anni del rilevamento e della semplicità della procedura, la soglia è stata innalzata a 95 franchi e, in questa forma, è stata introdotta in diversi incontri informativi e procedure di verifica della EICom. La regola è stata applicata nei casi SEIC Gland (957-09-094) e indirettamente CKW (957-08-141).

#### 2 Decisione della EICom

Nella seduta di gennaio 2015, la EICom ha precisato che la definizione di «destinatario di fattura» tiene conto di quella di «centro di consumo» di cui alla terza frase dell'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI):

*«... Un centro di consumo è l'ubicazione dell'esercizio di un consumatore finale costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.»*

Il destinatario di fattura è pertanto un **consumatore finale presso un centro di consumo**. In questo contesto, il numero di punti di misurazione è irrilevante.

---

<sup>1</sup> La regola dei 75 franchi si applicherà alle tariffe energetiche per l'approvvigionamento di base a partire dal 1° gennaio 2020 (direttiva EICom 5/2018).

### **3 Esempi di attuazione**

#### Succursali

Se nel comprensorio di un gestore di rete un consumatore finale ha più succursali (negozi, stazioni, scuole, ecc.) in luoghi diversi, viene meno l'unità geografica. Pertanto, ogni succursale va considerata come un destinatario di fattura.

#### Pompe di calore

Se la pompa di calore di una casa unifamiliare è raccordata attraverso un contatore a sé stante, sono presenti sia l'unità geografica che l'unità economica. La pompa di calore e la casa unifamiliare valgono pertanto come un unico destinatario di fattura.

#### Agricoltura: edifici abitativi ed edifici secondari / capanne alpestri

Se accanto alla sua abitazione, a una distanza modesta, si trova una stalla dotata di proprio contatore, l'agricoltore è considerato destinatario di fattura per entrambi gli edifici (unità geografica). Invece, se gli edifici sono distanti tra di loro, come generalmente avviene nel caso in cui si possiede una capanna alpestre, sia il domicilio che la capanna alpestre sono destinatari di fattura (viene meno l'unità geografica).

#### Casa plurifamiliare

In una casa plurifamiliare appartenente a un medesimo proprietario vi sono tre appartamenti, di cui uno durevolmente dato in locazione, uno utilizzato come abitazione di vacanza e uno abitato dal proprietario stesso. La fattura per il contatore dell'abitazione di vacanza viene spedita al proprietario. Nel caso descritto i destinatari di fattura sono due: sia il locatario del primo appartamento che il proprietario dell'abitazione di vacanza e dell'appartamento abitato costituiscono un'unità geografica ed economica.